

UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Pg 64956/18
Dep 5154/21
Eur 13822/21

Nella persona del Giudice monocratico Dott. Nicola Dolce, addetto alla
Seconda Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta sotto il n. 64956 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'Anno 2018, trattenuta in decisione
all'udienza del 21/12/2020, vertente

TRA

[REDACTED] entrambi residenti
in [REDACTED] ed elettivamente domiciliati in
Pedara (CT) alla Via Trieste n. 26B presso lo studio dell'Avv. Sofia
Pappalardo, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta mandato in
calce alla "memoria conclusionale con costituzione di nuovo difensore"

- Attori -

E

[REDACTED], in persona del legale rappresentante
p.t. [REDACTED], con sede secondaria in [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], rappresentata e
difesa dall'Avv. [REDACTED], giusta procura generale alle liti per
Notaio Avv. [REDACTED] del
12/05/2020

- Convenuta -

Conclusioni: All'udienza in epigrafe indicata le parti concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è parzialmente fondata e per quanto di ragione può essere accolta.

Costituisce vero e proprio *ius receptum* il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. 23/01/2018 n. 1584).

Nel contempo deve rilevarsi che il viaggio di andata e quello di ritorno sono sempre considerati due voli distinti anche se sono prenotati insieme.

Dall'esame della documentazione versata in atti può ritenersi provato che gli attori:

- hanno acquistato il biglietto aereo Bologna – Pechino, operato con il volo [REDACTED] Bologna - Istanbul del 14/12/2017 con partenza programmata alle ore 18:20 ed arrivo alle ore 22:55, con cambio aereo per la prosecuzione del viaggio sul volo [REDACTED] della [REDACTED] Istanbul – Pechino del 15/12/2017 con partenza programmata alle ore 02:05 del 15/12/2017 ed arrivo alle ore 16:20 del 15/12/2017;

- hanno acquistato il biglietto aereo Pechino – Hong Kong, operato con il volo [REDACTED] con partenza programmata alle ore 12:15 del 18/12/2017 ed arrivo alle ore 15:55 del 18/12/2017;

- hanno acquistato il biglietto aereo Hong Kong – Istanbul, operato con il volo [REDACTED] con partenza programmata alle ore 23:15 del 01/01/2018 ed arrivo programmato alle ore 06:05 del 02/01/2018, con cambio aereo per la prosecuzione del viaggio con volo [REDACTED] Istanbul – Bologna con partenza programmata alle ore 09:45 del 02/01/2018 ed arrivo programmato alle ore 10:25 del 02/01/2018.

ud

Senonchè gli attori:

- nel viaggio di andata sono rimasti nell'aeroporto di Istanbul senza notizie e senza assistenza durante l'attesa del volo [REDACTED] partito con un ritardo di circa 5 ore, giungendo alla destinazione finale di Pechino con circa 5 ore di ritardo;

- non hanno usufruito del volo [REDACTED] per scelta personale;

- nel viaggio di ritorno hanno ottenuto dalla compagnia il diniego ad accedere sul volo [REDACTED], dovendo acquistare nuovi biglietti per la tratta Hong Kong – Bologna con un esborso di € 997,50.

Alla fattispecie:

- quanto al volo di andata Bologna – Istanbul – Pechino, può applicarsi il Regolamento Comunitario n. 261/2004, trattandosi di un volo in partenza da un paese comunitario (Bologna - Italia) con destinazione un paese extra UE operato da una compagnia aerea non comunitaria [REDACTED], giusta quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento CE n. 261/2004;

- quanto al volo di ritorno Hong Kong – Istanbul – Bologna, operato dalla [REDACTED], non può applicarsi il Regolamento Comunitario n. 261/2004 trattandosi di un volo in partenza da un paese non comunitario (Hong Kong - Cina) con destinazione un paese dell'UE (Bologna - Italia) operato da una compagnia aerea non comunitaria [REDACTED], giusta quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento CE n. 261/2004, per cui può applicarsi la Convenzione di Montreal del 28/05/1999 (ratificata dalla Turchia ed entrata in vigore in data 26/03/2011), in virtù della quale il vettore è responsabile del danno derivante dal ritardo nel trasporto aereo di passeggeri sino ad un importo di € 4.500,00 circa.

Quanto alla domanda di compensazione per il ritardo aereo sul volo di andata, è fondata.

La disciplina comunitaria prevede che il vettore debba automaticamente indennizzare il cliente e fornirgli assistenza nei casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo oltre le tre ore rispetto all'orario di arrivo presso la destinazione finale, e ciò ferma la spettanza del diritto al risarcimento dei danni ulteriori che il passeggero potrebbe avere subito a causa dell'inesatto adempimento della compagnia aerea.

La misura della compensazione pecuniaria ottenibile dal passeggero è racchiusa in una forbice tra i 250 e i 600 euro, importi

parametrati *ex art. 7 Reg. CE 261/04* sulla base della distanza complessiva del viaggio (sempre che le tratte aeree comprensive degli scali siano state acquistate in virtù di un unico contratto, anche con più vettori) e onnicomprensivi del danno patrimoniale e/o morale.

In capo al vettore aereo sembrerebbe configurarsi una sorta di responsabilità oggettiva, che, tuttavia, trova il limite nella prova, che il vettore deve fornire per liberarsi da responsabilità, della sussistenza di eventi eccezionali che non si sarebbero comunque potuti evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Tra le circostanze di esonero della responsabilità sono pacificamente ricomprese, in giurisprudenza, i casi di instabilità politica, le condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo, i rischi per la sicurezza e gli scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo ad eccezione di quelli interni alla compagnia inadempiente.

Quindi l'esonero da responsabilità ricorre tutte le volte che il ritardo o la cancellazione del volo dipenda da eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non riguardano il normale esercizio dell'attività del vettore aereo e che sfuggono al suo controllo.

Nella fattispecie la compagnia aerea, pur costituita, nulla ha dedotto in ordine alla causa del ritardo con cui il volo ██████ è partito da Istanbul in data 15/09/2017, per cui spetta agli attori la corresponsione della compensazione prevista dal Regolamento Ce n. 261/2004.

In punto di *quantum*, soccorre l'art. 7 del Regolamento citato (Diritto a compensazione pecuniaria), il quale recita:

“1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

- a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;*
- b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;*
- c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).*

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

- a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km; o*
 - b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1.500 e 3.500 km;*
- o*

- c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

4. *Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica”.*

Poiché la tratta Bologna – Pechino, secondo il citato metodo (per rotta ortodromica si intende quel percorso o rotta che, congiungendo due punti sulla superficie terrestre, segna l’andamento di un cerchio massimo – comunque inclinato – percorrendo la distanza più breve), è pari a 4.980,89 miglia (pari a 8.015,97 Km), ne consegue che gli attori hanno diritto a vedersi corrispondere dalla convenuta compagnia aerea l’importo di € 600,00 ciascuno, oltre interessi al tasso legale calcolati anno per anno dal di della domanda sino all’effettivo soddisfo.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata assistenza nell’aeroporto di Istanbul in attesa della partenza per Pechino, è infondata.

E’ pacifico che, in linea di principio, il passeggero possa aver diritto ad un risarcimento supplementare laddove alleghi e dimostri il pregiudizio ulteriore sofferto e di cui intende ottenere la riparazione.

ud

Ed, invero, l’art. 12 del Reg. CE n. 261/2004 stabilisce che esso “lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare” con l’avvertimento che il risarcimento (compensazione) previsto dal regolamento può essere detratto da quello che si ottiene in via supplementare (v. art. 12 1° co. 2a parte).

Detta interpretazione è confermata dalla stessa giurisprudenza comunitaria e, come precisato dalla Corte di Giustizia UE, la nozione di “risarcimento supplementare” di cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto locale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di

natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo.

Di qui l'insussistenza di una incompatibilità in subjecta materia tra le disposizioni regolamentari UE e la Convenzione di Montreal o il diritto nazionale italiano assolvendo, le prime, ad una funzione di complementarietà che deve accreditare l'idea di una cumulabilità e non alternatività degli strumenti risarcitori *de quibus*.

In conclusione, in ipotesi di volo ritardato, negato imbarco e volo cancellato l'area del danno risarcibile è perimetrata da quel principio che si esprime nel brocardo latino *nullum crimen nullum iniuria*.

Ragion per cui, oltre alle misure minime di ristoro, rappresentate dall'assistenza (artt 8 e 9 del regolamento) e dalla compensazione pecuniaria (art. 7), dall'inadempimento del vettore aereo deriverebbe un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in quanto e laddove sia consequenziale al comportamento antigiuridico della compagnia aerea.

Un risarcimento che sarà riconosciuto se ed in quanto allegato e dimostrato (v. da ultimo Cass. 20/02/2019 n. 4962) e che va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale previsti dal diritto nazionale (italiano) e fissati dalle c.d. sentenze di S. Martino (Cass. SS UU. n. 26972/2008).

A tale proposito giova ricordare che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:

a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non

patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;

b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. nel caso di illecito trattamento dei dati personali, nel caso di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale), ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (diritto alla riservatezza, diritto a non subire discriminazioni);

c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati *ex ante* dalla legge ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

mol

Nella fattispecie gli attori chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale senza aver provato e senza aver chiesto di poter provare alcunchè al riguardo, né risulta dichiarato se tale danno abbia tutela costituzionale nel nostro ordinamento.

Quanto alla domanda di rimborso dei biglietti Hong Kong – Istanbul – Bologna acquistati all'aeroporto di Hong Kong per il viaggio di ritorno, è fondata.

Gli attori, per loro propria scelta, non hanno usufruito del volo aereo Pechino - Hong Kong del 18/12/2017 ed hanno posticipato la partenza da Pechino ad Hong Kong al successivo 19/12/2017.

Questo spostamento di data ha comportato la cancellazione del successivo volo Hong Kong – Istanbul – Bologna del 01/01/2018, a fronte della quale sono stati costretti ad acquistare altri due biglietti aerei per poter fare ritorno in Italia.

La cancellazione in parola viene chiamata nel gergo “no show rule”, ossia il mancato utilizzo del volo di andata o di una tratta ha come conseguenza la perdita del diritto al volo acquistato anche per il viaggio di ritorno o per la seconda tratta.

A tale proposito:

- l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 24586 del 29/10/2013, ha sanzionato la mancata sufficiente chiarezza delle informazioni fornite dalla compagnia aerea al consumatore sull’offerta commerciale e la mancanza di una specifica procedura che consentisse al consumatore di non perdere il diritto al volo acquistato (anche) per il viaggio di ritorno (o per la seconda tratta) nel caso di mancato utilizzo del viaggio di andata (o per la prima tratta);
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4048/2016, ha confermato l’inadeguatezza delle informazioni fornite ai viaggiatori per l’utilizzo dei voli “andata e ritorno” che, in caso di mancata fruizione della prima tratta, erano costretti a dover telefonare ai rispettivi call center 24 ore prima della mancata partenza.

md

Nel caso di specie l’applicazione della “No show rule” nei confronti degli attori deve considerarsi illegittima.

Infatti la convenuta si è limitata a riportare, in comparsa di risposta e nelle note conclusive, le condizioni particolari a cui erano soggetti i biglietti a prezzo particolarmente vantaggioso acquistati dagli

attori, senza aver però provato come e quando tali condizioni sarebbero state portate a loro conoscenza.

Né è stato provato se le clausole generali di contratto (comprehensive della “No show rule”) siano state accettate flaggando (ossia mettendo il segno di spunta) la relativa casella nell’ambito della procedura di acquisto on line effettuata dagli attori.

Ne consegue che, in mancanza di prova della conoscenza della clausola “No show Rule” da parte degli attori, la cancellazione del volo di ritorno Hong Kong – Istanbul – Bologna del 01/01/2018 deve ritenersi illegittima sulla scorta di quanto già disposto dai provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Consiglio di Stato surrichiamati.

Spetta pertanto agli attori il risarcimento del danno patrimoniale patito, come previsto dagli artt. 19 e 22 comma 1 della Convenzione di Montreal, da quantificarsi in € 997,50, pari al costo dei nuovi biglietti acquistati per la tratta Hong Kong – Istanbul – Bologna, oltre interessi al tasso legale calcolati anno per anno dal di della domanda sino all’effettivo soddisfo.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente sofferto dagli attori per la cancellazione del volo in questione, è infondata.

A tal proposito si richiamano le considerazioni già svolte a proposito della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata assistenza nell’aeroporto di Istanbul in attesa della partenza per Pechino con il volo di andata.

Spese e compensi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

mol

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e richiesta disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], [REDACTED] nei confronti delle [REDACTED], [REDACTED], così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto,
- 2) Condanna le [REDACTED] al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 2.197,50, oltre interessi al tasso legale calcolati anno per anno dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- 3) Condanna le [REDACTED] al pagamento, in favore degli attori, delle spese e dei compensi del giudizio, che liquida in complessivi € 1.345,00, di cui € 140,00 per spese ed € 1.205,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, li 05/01/2021

Il Giudice di Pace

Dott. Nicola Dolce

Nicola Dolce

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 15/01/21
II CANCELLIERE
Alessandra Miseria